



Città di Recco

Città Metropolitana di Genova
Decorata di medaglia d'oro al merito civile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.ro 21 Del 27-04-2023

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023

L'anno DUEMILAVENTITRE addì VENTISETTE del mese di aprile, alle ore 16:00, in Recco, nella sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito, il Consiglio Comunale in Seduta Straordinaria, Pubblica.

Fatto l'appello nominale risultano i Signori:

Gandolfo Carlo	Presente	MASSONE LUIGI	Assente
SENAREGA FRANCO	Assente	CAPURRO GIAN BATTISTA	Assente
PERAGALLO MARIA CATERINA	Assente	RASTELLI SARA	Assente
APRILE FRANCESCA	Presente	SIRI SERGIO	Presente
BADALINI PAOLO NICOLA	Presente	NAPOLI MARCELLO	Assente
FANIN EDVIGE	Presente	Buccilli Gian Luca	Presente
Lombardo Manerba Davide	Presente	ROTUNNO GIUSEPPE	Presente
ZANINI ENRICO	Presente	ROMANO IVANA	Assente
ZANZI MARIA	Presente		

Così presenti n. 10 su 17 membri componenti il Consiglio.

Il Signor BADALINI PAOLO NICOLA nella sua qualità di PRESIDENTE riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE BLOISE CRISTINA.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
PER L'ANNO 2023.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che precedentemente sono entrati in aula i Consiglieri Gian Battista Capurro e Luigi Massone e che, ai sensi del vigente Regolamento comunale, la seduta si svolge in modalità mista e che il Consigliere Maria Caterina Peragallo è collegata in videoconferenza la cui identità personale e' stata accertata da parte del Segretario comunale (13 presenti);

SU PROPOSTA del Sindaco Dott. Carlo Gandolfo;

VISTO l'art. 149 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27/12/2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147 facendo salve tuttavia le disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore;
- i commi da 641 a 668 del sopra citato art. 1 della Legge n. 147/2013 recano le disposizioni specifiche ancora vigenti in merito alla disciplina applicabile per la Tassa sui rifiuti;

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, che attribuisce ai comuni ed alle province una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

CONSIDERATO che l'art. 52 sopra citato è applicabile, a norma dell'art. 1, comma 702, della Legge n. 147/2013, anche alla Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il D.P.R. 27/04/1999 n. 158 relativo al "*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*" ai sensi del quale la tariffa della Tassa sui rifiuti è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione ed in particolare l'art. 8 che disciplina il piano finanziario;

RILEVATO che i costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che:

- sulla base di quanto disposto dall'art. 1, commi 651 e 652, della sopra citata Legge n. 147/2013, "*il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999 n. 158 o in alternativa, nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità*

di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

- l'art. 12 del “Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti” nel territorio del Comune di Recco, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 7/04/2020 con decorrenza 1/01/2020 e s.mm.ii., stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27/12/2013, n. 147;

DATO ATTO altresì che:

- il sopra citato D.P.R. n. 158/1999 fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa, individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);
- l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;
- la parte variabile delle utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;
- per le utenze non domestiche, la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/1999, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;
- per l'attribuzione della parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuti;
- l'art. 1, comma 652, terzo periodo, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (come modificato dall'art. 57 bis, comma 1, lett. a, del D.L. n. 124 del 26/10/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019), prevede che: *“nelle more della revisione del Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;*
- le tariffe approvate dal Comune di Recco per l'applicazione della TARES per l'anno 2013 e della TARI per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 sono state tuttavia calcolate mediante applicazione integrale dei criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa di cui al D.P.R. n. 158/1999 e nel pieno rispetto dei range previsti dalle tabelle ad esso allegate, elaborate su dati statistici nazionali;
- per garantire omogeneità e continuità nell'applicazione del tributo, risulta opportuno non avvalersi della sopra citata possibilità e far riferimento anche per l'anno 2023 alle stesse modalità di applicazione del D.P.R. n. 158/1999;

DATO ATTO altresì che

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27/12/2017, n. 205, stabilisce che *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed*

economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, sono assegnate all’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge 481/1995”;

- la predetta disposizione, espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di:
 - *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza” (lett. c);*
 - *“tutela dei diritti degli utenti [...]” (lett. d);*
 - *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f);*
 - *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);*
 - *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lett. i);*
- con la Deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019, integrata dalla Deliberazione n. 57/2020/R/RIF del 3/03/2020, l’ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *“criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;*

VISTA la successiva Deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021 e il suo Allegato “A”, con la quale l’ARERA ha approvato il *“Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*, confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al D.P.R. n. 158/1999 e prevedendo i seguenti aspetti procedurali in continuità con quanto specificato da precedenti atti relativi al primo periodo regolatorio:

- una complessa procedura di approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto secondo le nuove regole del MTR-2, che parte dalla redazione di PEF “grezzi” da parte dei singoli gestori del servizio, prevede che il piano debba essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette infine all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni (art. 7);
- *“laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 28.1 può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un’unità organizzativa, nell’ambito dell’Ente o identificabile in un’altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell’attività gestionale, e chi è chiamato a validarli” (art. 28.3 All. “A”);*
- *“laddove risultino operativi più gestori nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l’Ente territorialmente competente – ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento - acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il PEF da trasmettere all’Autorità ai sensi del presente provvedimento” (art. 29.1 All. “A”);*

- *“l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione” (art. 7.7);*

RICHIAMATA la Deliberazione n. 57/2020/R/RIF del 3/03/2020, con la quale ARERA aveva introdotto le seguenti semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti:

- art. 1, punto 5: *“non sono soggetti all’obbligo di predisporre il citato piano i meri prestatori d’opera, ossia i soggetti che, secondo la normativa di settore, sono stabilmente esclusi dall’obbligo di predisporre una parte di piano economico finanziario. L’Ente territorialmente competente, nell’ambito delle procedure di acquisizione delle informazioni, verifica che i soggetti precedentemente tenuti a collaborare alla redazione del piano economico finanziario non siano considerati, a parità di attività svolte, meri prestatori d’opera”;*
- art. 2, punto 4: *“nelle more dell’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione”;*

PRECISATO che:

- con l'art. 14 della L.R. 24/02/2014, n. 1, la Regione Liguria ha individuato - ai fini dell’organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani ed in attuazione delle disposizioni nazionali vigenti in materia - un ambito regionale unico, corrispondente all’intero territorio regionale, articolato in quattro aree territoriali omogenee, coincidenti con il territorio della Città metropolitana di Genova e delle tre province liguri;
- con comunicazione Prot. Com. n. 4487 del 18/02/2020, la Città metropolitana ha reso noto a tutti i Comuni la Deliberazione del Comitato d’Ambito per il ciclo dei rifiuti n. 12 del 17/02/2020 con la quale – per l’anno 2020 - sono state unilateralmente attribuite ai Comuni le funzioni assegnate all’Ente territorialmente competente dall’art. 6 della Deliberazione n. 443/2019;
- con Nota Prot. PG/2020/86318 del 2/03/2020, acquisita al Prot. Com. n. 5697 del 3/03/2020, la Regione Liguria ha confermato – inizialmente in via transitoria per l’anno 2020 - l’individuazione dei Comuni affidatari quali Enti territorialmente competenti, *“alla luce della complessità della materia, della non conclusa fase di transizione dalla dimensione comunale a quella d’ambito e delle tempistiche molto ristrette”;*
- con comunicazione Prot. n. 54251 del 22/12/2020, acquisita al Prot. Com. n. 28805 del 24/12/2020, la Città metropolitana ha precisato che, anche per l’anno 2021, *“resta salvo il fatto che rimarrà ai Comuni in tale periodo transitorio il ruolo di Ente Territorialmente Competente per l’adozione dei relativi documenti”;*
- in calce alla successiva comunicazione Prot. n. 47381 del 28/09/2021, acquisita al Prot. Com. n. 22758 del 29/09/2021, la Città metropolitana ha ricordato *“che ogni Comune di codesto Bacino resta l’Ente Territorialmente Competente alla validazione dei PEF 2022”;*
- con Nota Prot. n. 59047 del 9/11/2022, acquisita al Prot. Com. n. 26630 del 10/11/2022, la Città metropolitana di Genova ha ulteriormente comunicato per l’anno 2023 che, *“fino a quando non interverrà l’aggiudicazione della gara d’appalto da parte della stessa Amministrazione, il ruolo di Ente territorialmente competente ai fini della validazione dei PEF continuerà ad essere svolto dallo stesso Comune di Recco”;*
- per i sopra citati atti, le valutazioni e le scelte che sono demandate dalla Deliberazione

ARERA n. 363/2021 all'Ente territorialmente competente ricadono, anche per l'anno 2023, nelle competenze dello scrivente Comune;

VISTE:

- la Deliberazione n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 con la quale ARERA ha provveduto a valorizzare i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la Determinazione n. 2/DRIF/2021 del 4/11/2021 con la quale sono stati approvati *“gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità”* e sono stati forniti *“chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 29/04/2022, con la quale il Comune di Recco ha preso atto del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, in conformità al Metodo tariffario MTR-2 di cui alla Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 ed ha conseguentemente approvato le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022;
- il Provvedimento di validazione acquisito al Prot. Com. n. 8704 del 15/04/2022 e conservato agli atti, con il quale lo Studio Rag. Patrizia Baldo, commercialista ed esperta contabile-revisore legale dei conti con sede in Bologna, ha validato il sopra citato PEF relativo al secondo periodo regolatorio 2022-2025, verificandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario;

PRESO ATTO, in particolare, dei seguenti allegati alla sopra citata Deliberazione di Consiglio comunale n. 11/2022, il cui contenuto si richiama integralmente per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- A) relazione di accompagnamento al Piano finanziario TARI per gli anni 2022-2023, redatta da AMIU S.p.A. e acquisita al Prot. Com. n. 7199 del 30/03/2022;
- B) documento *“Piano Economico Finanziario per l'applicazione delle tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti. Deliberazione ARERA 363/2021”*, redatto dalla società GF Ambiente S.r.l. e acquisito al Prot. Com. n. 8406 del 12/04/2022, nel quale sono stati indicati, tra gli altri, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente e i costi operativi di gestione, di natura previsionale, associati a specifiche finalità di cui all'art. 9 e i costi operativi incentivanti di cui all'art. 10 del MTR-2;
- C) risultanze dei fabbisogni standard di cui il Comune deve avvalersi, ai sensi dell'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., nella determinazione dei costi e il cui utilizzo è previsto dal nuovo MTR-2 *“come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 del MTR-2), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 del MTR-2)”*;
- D) documento *“Tassa comunale sui rifiuti anno 2022. Piano tariffario. Determinazione tariffe ai sensi della Legge 27/12/2013, n. 147 comma 651. Relazione e Tabelle”* predisposto dalla società GF Ambiente S.r.l.;
- E) piano economico-finanziario quadriennale, relativo al secondo periodo regolatorio anni 2022-2025 e compilato secondo il Tool MTR-2 approvato con Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 4/11/2021;

CONSTATATO che, in ciascun anno del secondo periodo regolatorio 2022-2025, la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe per l'anno "a" ed il totale delle entrate tariffarie computate per l'anno "a-1", rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla Deliberazione ARERA n. 363/2021;

DATO ATTO che il piano finanziario di cui alla Deliberazione di Consiglio comunale n. 11/2022 era corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) relazione tecnica redatta dal gestore A.M.I.U. Genova S.p.A., che illustrava sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) Tool MTR-2, approvato con Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 4/11/2021 e riportante il piano economico-finanziario quadriennale;

RICHIAMATO il punto 1.4 della sopra citata Determinazione ARERA n. 2/2021, ai sensi del quale *"dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente";*

PRESO ATTO che il Tool MTR-2 del PEF quadriennale, già allegato sub. "E" alla sopra citata Deliberazione di Consiglio comunale n. 11/2022 e allegato sub. "A" alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, ha quantificato per l'anno 2023 un *"Costo totale del servizio dopo le detrazioni di cui all'art. 4.6 della Delibera ARERA n. 363/2021"* pari a € 2.314.054,00 e un *"Totale delle entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/2021"* pari a € 2.278.237,00, con la relativa valorizzazione delle componenti di costo fisso e di costo variabile;

DATO ATTO che:

- l'art. 28.4 del MTR-2 di cui alla Delibera ARERA n. 363/2021 dispone che: *"Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo";*
- nelle premesse della Deliberazione n. 62/2023/R/RIF del 21/02/2023, con la quale è stato avviato *"il procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*, ARERA ha precisato che:
 - *"sono state segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da poter generare, nell'ambito dell'impostazione stabilmente assunta dall'Autorità di riconoscimento a consuntivo dei valori di costo contabile accertabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell'ambito dei piani economico-finanziari, con particolare riferimento al biennio 2024-2025;*

- *le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell'ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al citato comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dal momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque esser fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate;*
 - *ferma restando la necessità di garantire la continuità del servizio, le richiamate dinamiche possono riflettersi, nel biennio 2024-2025, in incrementi dei corrispettivi applicati all'utenza finale tali da superare il valore del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 del MTR-2";*
- l'Autorità ARERA ha pertanto apertamente espresso il suo parere negativo riguardo alla possibilità per gli ETC di riaprire il PEF per l'anno 2023, anche a fronte degli aumenti dei costi dovuti all'impennata dell'inflazione avutasi a decorrere dall'anno 2022, richiamando il fatto che il metodo MTR-2 ha imposto di determinare le tariffe per l'anno 2023 in base ai costi a consuntivo dell'anno 2021 quantificati con il PEF quadriennale di cui alla Deliberazione di Consiglio comunale n. 11/2022 e preannunciando invece maggiori libertà di azione in occasione dell'aggiornamento biennale che avverrà per gli anni 2024-2025, allorquando verrà riconosciuta ai Comuni la possibilità di rientrare anche con incrementi dei corrispettivi applicati all'utenza finale tali da superare il valore del limite alla variazione annuale delle tariffe;

CONSTATATO pertanto che, in base alle indicazioni date dall'Autorità ARERA, il Comune:

- non può procedere per l'anno 2023 alla revisione infra periodo ai sensi del comma 8.5 della Deliberazione n. 363/2021 e dell'art. 28.4 del MTR-2, in quanto possibilità ammessa solo al verificarsi di circostanze straordinarie tali da pregiudicare gli obiettivi del PEF e l'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- deve quantificare le tariffe per la Tassa rifiuti dell'anno 2023, in base alle risultanze del PEF per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 di cui alla Deliberazione di Consiglio comunale n. 11/2022, al fine di garantire un gettito che deve essere pari a € 2.278.237,00;
- deve far fronte ai maggiori costi necessari per la gestione del servizio dell'anno corrente - comprensivi anche di quelli derivanti dalla revisione del corrispettivo spettante in base alle variazioni Istat al gestore AMIU Genova S.p.A. come riconosciuta con Deliberazione di Giunta comunale n. 129 del 13/09/2022 - ricorrendo ad altre risorse del bilancio comunale;

ESAMINATE le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L. 147/2013”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 31 dicembre 2021 e aggiornate in data 28 gennaio 2022, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con la delibera n. 363/2021, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano,*

quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e della delibera ARERA, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”;

DATO ATTO che i costi inseriti nel Piano economico-finanziario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relativa relazione illustrativa;

CONSIDERATO che:

- le tariffe della tassa sui rifiuti devono essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per la cui individuazione, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, non si è dovuto necessariamente tenere conto dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma ci si è basati su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti indicati dal D.P.R. 158/1999, a fronte dell’applicazione di una entrata che non assume natura sinallagmatica ma mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. *tasce di scopo*, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l’esigenza per la “mano pubblica” di provvedere»* (Sentenza della Corte di Cassazione n. 17381/2010);
- in base all’art. 6 del D.P.R. 158/1999, è stato possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell’utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg./mq./anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell’ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria, in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale;
- tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia Europea del 16/07/2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella Sentenza n. 6208/2012;
- la Corte di Giustizia Europea (con Sentenza n. C-188-07 del 24/06/2008) e la Corte di Cassazione (Sentenza n. 28676/2018) hanno chiarito che il metodo di calcolo basato sulla superficie dell’immobile posseduto non è, di per sé, contrario al principio “chi inquina paga” recepito dall’art. 11 della Direttiva 75/442;
- con Sentenza n. 504 del 03/02/2015, il Consiglio di Stato ha chiarito che le tariffe Tassa rifiuti sono da ritenersi legittimamente motivate “per relationem”, nel momento in cui si applicano integralmente i criteri tecnici di cui al D.P.R. n. 158/1999;
- con Sentenza n. 2910 del 22/03/2023, il Consiglio di Stato ha altresì specificato che non sussiste alcun obbligo per gli enti locali di motivare le delibere con le quali determinano le tariffe TARI, in quanto si tratta di atti rivolti a una pluralità indistinta di destinatari;

CONSIDERATI altresì i chiarimenti forniti dalla Corte di Cassazione con le Ordinanze n. 16289 del 30/06/2017 e n. 1977 del 26/01/2018;

RITENUTO pertanto corretto determinare le tariffe facendo riferimento alle tabelle - elaborate su dati statistici nazionali - di cui al D.P.R. n. 158/1999, essendo tale metodo quello maggiormente rispondente al principio “chi inquina paga” e non essendo altresì disponibili né un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico né degli elaborati statistici in grado di stimare i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti elaborati in base alla realtà locale del territorio del Comune di Recco;

DATO ATTO in particolare che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/1999, si è continuato a prendere come riferimento dei valori che hanno consentito di riequilibrare, tra le diverse categorie di contribuzione previste dalla legge, gli aumenti impositivi che sono derivati dal passaggio dal sistema tributario della TARSU di cui al D.Lgs. n. 507/1993 alla nuova disciplina prevista prima dall’art. 14 del D.L. n. 201/2011 per la TARES e poi dall’art. 1 della Legge n. 147/2013 per la TARI, essendo riconosciuta la possibilità per il Comune di aumentare o diminuire le tariffe di determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti, sempre muovendosi all’interno dei range dei coefficienti previsti dalle tabelle 2, 3.A e 4.A del punto 4 dell’allegato 1 del D.P.R. 158/1999;

VISTI, inoltre,

- l’art. 1, comma 654 della citata Legge n. 147/2013, ai sensi del quale *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- l’art. 1, comma 662, della Legge n. 147/2013, ai sensi del quale il Comune è tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico;
- l’art. 17 del vigente “Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti”, ai sensi del quale la sopra citata misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;

DATO ATTO che è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche - come dettagliatamente indicata nel documento *“TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI ANNO 2023. Piano tariffario. Determinazione tariffe ai sensi della Legge 27/12/2013, n. 147 comma 651. Relazione e Tabelle”*, acquisito dalla società GF Ambiente S.r.l. con nota Prot. Com. n. 9814 del 13/04/2023 e allegato alla presente sub. “B” per costituirne parte integrante e sostanziale - determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti e dei costi quantificati per l’anno 2023 dal Piano economico finanziario quadriennale e finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che, ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 158 del 27/04/1999, nella ripartizione dei costi e nell’articolazione delle tariffe si è operato, secondo criteri razionali, al fine di assicurare agevolazioni per le utenze domestiche e, all’interno di queste, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;

RICHIAMATO l’art. 28, comma 2, del vigente Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui rifiuti ai sensi del quale il pagamento degli importi TARI dovuti deve essere effettuato in due rate scadenti rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno, o in unica soluzione entro la scadenza del 16 giugno;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 2.2 della Determinazione n. 2/2021 devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, gli atti, i dati e la documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della Deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché gli ulteriori atti e informazioni richiesti;
- secondo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 7 della sopra citata Deliberazione n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti”*;

DATO ATTO che:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27/12/2013, n. 147 ha confermato l'applicazione del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26/10/2019, n. 124, dal 1° gennaio 2020 ha fissato la misura del TEFA al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e ha modificato, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- la Città metropolitana di Genova ha confermato, con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 28/12/2022, la misura del 3% per il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente da applicare per l'anno 2023;

VISTI:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ai sensi del quale: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 ai sensi del quale: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23/12/2000, n. 388, prevede, in deroga a quanto sopra, che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef omissis.... e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;

VISTI altresì:

- l'art. 1, comma 683, della citata Legge n. 147/2013, ai sensi del quale il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione

del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228 del 30/12/2021 inserito in sede di conversione dalla Legge n. 15 del 25/02/2022 ai sensi del quale: *“a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;
- l'art. 43, comma 11, della Legge n. 50 del 17/05/2022 che ha aggiunto all'art. 3 sopra citato i seguenti periodi: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione è stato posticipato al 30/04/2023 dall'art. 1, comma 775 dalla Legge n. 197 del 29/12/2022 (Legge di bilancio per l'anno 2023);

VISTI:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii. ai sensi del quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- i successivi commi 15 bis e 15 ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, introdotti dall'art. 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, ai sensi dei quali: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.omissis.....In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019 che ha fornito chiarimenti in merito alla *“Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali”*;

- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 20/07/2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 16/08/2021) con il quale sono state approvate *“le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane”*;

RILEVATO che, sulla base dell'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 e dell'art. 1, comma 775 della Legge n. 197 del 29/12/2022, le disposizioni di cui alla presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2023;

VISTO il Capo VI del Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 19/12/2006 e, in particolare, l'art. 32;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nella competenza di quest'organo ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettere a) e f), del “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione i Responsabili dei servizi interessati e il Responsabile dei Servizi Finanziari hanno espresso il parere di cui all'art. 49 del “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

A SEGUITO di discussione quale risulta dalla registrazione e conservazione digitale, conclusasi con votazione espressa attraverso il sistema elettronico che dà il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente come segue:

presenti: n. 13
votanti: n. 13
favorevoli: unanimità'

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di richiamare il “Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” di cui il Consiglio comunale ha preso atto con Deliberazione n. 11 del 29/04/2022, redatto in conformità al Metodo tariffario MTR-2 di cui alla Deliberazione ARERA n. 363 del 03/08/2021 e validato con Provvedimento di validazione acquisito al Prot. Com. n. 8704 del 15/04/2022;
- 3) di approvare per l'anno 2023 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), quantificate in base ai costi esposti per il secondo anno del periodo regolatorio 2022-2025 dal Tool MTR-2 del PEF quadriennale, allegato sub. “A” alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,84641	91,07194
2 componenti	0,99453	163,92948
3 componenti	1,11091	186,69747
4 componenti	1,20613	236,78703
5 componenti	1,30135	264,10861
6 o più componenti	1,37541	309,64458

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq. anno)	Quota variabile (€/mq. anno)	Tariffa (€/mq. anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,82539	1,69112	2,51651
2 Cinematografi e teatri	0,52973	1,15566	1,68539
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,68988	1,75275	2,44263
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,08409	2,59253	3,67662
5 Stabilimenti balneari	0,78843	1,60252	2,39095
6 Esposizioni, autosaloni	0,62828	1,35598	1,98426
7 Alberghi con ristorante	1,47831	3,79442	5,27273
8 Alberghi senza ristorante	1,17033	2,98931	4,15964
9 Case di cura e riposo	1,53990	3,54788	5,08778
10 Ospedali	1,58918	3,72893	5,31811
11 Uffici, agenzie	1,87252	4,09104	5,96356
12 Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,75147	1,83750	2,58897
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,73701	3,79442	5,53143
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,21746	4,59568	6,81314
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,02250	2,26124	3,28374
16 Banchi di mercato beni durevoli	2,19282	4,52249	6,71531
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,82325	4,06022	5,88347
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,26888	2,93538	4,20426
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,73701	3,94851	5,68552
20 Attività industriali con capannoni di produzione	1,13337	2,05323	3,18660
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	1,34280	2,58483	3,92763

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,86181	17,59302	24,45483
23 Mense, birrerie, amburgherie	5,97483	15,32407	21,29890
24 Bar, caffè, pasticceria	4,87842	12,49655	17,37497
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,40011	7,55417	10,95428
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	3,21532	6,54875	9,76407
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,83289	22,63556	31,46845
28 Ipermercati di generi misti	3,37547	6,79529	10,17076
29 Banchi di mercato generi alimentari	8,52491	16,46432	24,98923
30 Discoteche, night club	2,35297	4,66887	7,02184
31 Bed and breakfast, Agriturismi	1,17033	2,98931	4,15964

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

- 4) di dare atto che l'applicazione delle tariffe sopra indicate consente - al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007 - di conseguire un gettito previsto per l'anno 2023 in grado di garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, come dettagliatamente indicato nel documento "*TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI ANNO 2023. Piano tariffario. Determinazione tariffe ai sensi della Legge 27/12/2013, n. 147 comma 651. Relazione e Tabelle*", elaborato da GF Ambiente S.r.l. ed acquisito al Prot. Com. n. 9814 del 13/04/2023, allegato alla presente sub. "B" per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che, sull'importo della Tassa sui rifiuti, si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, all'aliquota del 3% deliberata dalla Città metropolitana di Genova;
- 6) di dare atto che le disposizioni di cui alla presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2023;
- 7) di dare atto che, in attuazione a quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 169, dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe approvate con il presente provvedimento si intenderanno implicitamente prorogate di anno in anno, salvo diversa deliberazione da adottarsi entro il 30 aprile di ciascun anno o il diverso termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione e da pubblicarsi sul Portale del federalismo fiscale, nei termini di cui ai commi 15 bis e 15 ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- 8) di rimandare, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, al vigente "*Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)*", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 7/04/2020 e ss.mm.ii.;

9) di inviare la presente deliberazione, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii. al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20/07/2021.

Successivamente, il Consiglio comunale, su proposta del Presidente, vista l'urgenza, con votazione espressa tramite il sistema elettronico che dà il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

presenti: n. 13

votanti: n. 13

favorevoli: n. unanimità

DELIBERA ALTRESI'

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
BADALINI PAOLO NICOLA**

**IL SEGRETARIO GENERALE
BLOISE CRISTINA**

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.